



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

oooooooo

**MERCATO SETTIMANALE
DENOMINATO
“MERCATO DEL SABATO DI GIAVENO”**

E

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO**

TESTO COORDINATO

**Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 19.02.2004;
Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 07.04.2005 – Modifica n.1;
Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 25.02.2016 – Modifica n.2.**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - RESTITUZIONE-DEFINIZIONI-NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- Articolo 2 - PERIODICITA' E CARATTERISTICHE**
- Articolo 3 - SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI DEL MERCATO**
- Articolo 4 - ORARIO DEL MERCATO**
- Articolo 5 - MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI**
- Articolo 6 - ATTREZZATURE DI VENDITA**
- Articolo 7 - OPERAZIONI DI VENDITA**
- Articolo 8 - VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, CARNI E PRODOTTI ITTICI**
- Articolo 9 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS**
- Articolo 10 - TIPOLOGIE DI OPERATORI**
- Articolo 11 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**
- Articolo 12 - DIVIETI PER GLI OPERATORI**
- Articolo 13 - VIGILANZA E COMMISSIONE DI MERCATO**

TITOLO II - POSTEGGI: TIPOLOGIE E GESTIONE

- Articolo 14 - GENERI AMMESSI ALLA VENDITA**
- Articolo 15 - POSTEGGI E/O SETTORI MERCEOLOGICI**
- Articolo 16 - CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI**
- Articolo 17 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO A)**
- Articolo 18 - SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO**
- Articolo 19 - RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**
- Articolo 20 - MIGLIORIE**
- Articolo 21 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO**
- Articolo 22 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

TITOLO III – BANDO DI ASSEGNAZIONE NUOVI POSTEGGI

- Articolo 23 - EMISSIONE DEL BANDO**
- Articolo 24 - FORMULAZIONE DELLE DOMANDE**
- Articolo 25 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**
- Articolo 26 - APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA**
- Articolo 27 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI**

TITOLO IV – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

- Articolo 28 - REGISTRO DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO**
- Articolo 29 - REGISTRO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI GIORNALIERI
“IN SPUNTA”**
- Articolo 30 - MODALITA' DI REGISTRAZIONE**

TITOLO V – NORME FINALI

- Articolo 31 - TRIBUTI COMUNALI**
- Articolo 32 - SANZIONI**
- Articolo 33 - NORME DI RINVIO**
- ALLEGATI: PLANIMETRIE DELLE AREE MERCATALI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

RESTITUZIONE – DEFINIZIONI – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con riferimento alla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2003 con la quale si sono approvate le “NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE E PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE ed il REGOLAMENTO GENERALE PER LE AREE MERCATALI” (in seguito denominate semplicemente NORME E DIRETTIVE), e più precisamente all’art. 4 punto 1 lett. a), con il presente atto viene restituito e riregolamentato il “MERCATO DEL SABATO DI GIAVENO” (in seguito denominato semplicemente MERCATO) in ossequio alle disposizioni regionali.

Il MERCATO ha lo scopo di fornire all’utenza un’offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio.

La normativa di riferimento del settore del commercio su aree pubbliche di cui si è tenuto conto è la seguente:

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59
Legge Regionale 12 novembre 1999 n° 28 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. Lgs. 114/98
T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267
Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n° 32–2642 L.R. 12.11.1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2003 Norme e Direttive Concernenti la Programmazione e per l’esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche ed il Regolamento Generale per le Aree Mercatali.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 04.12.2003 Aree mercatali – individuazione e destinazione merceologica.

Articolo 2

PERIODICITÀ E CARATTERISTICHE

Il MERCATO si svolge a Giaveno tutti sabati dell’anno ed ha la caratteristica di **MERCATO SETTIMANALE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE suddiviso in settori e/o posteggi a specifica tipologia merceologica**, come da D.C.C. n. 70 del 04.12.2003.

La gestione amministrativa del MERCATO è affidata all’Ufficio Polizia Amministrativa e Commercio del Comune di Giaveno. La vigilanza è affidata alla Polizia Municipale.

Articolo 3

SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI DEL MERCATO

In caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l’Amministrazione Comunale, su decisione insindacabile della Giunta Comunale, potrà temporaneamente sopprimere o spostare il MERCATO in altra sede oppure disporre lo svolgimento in altra data, mediante apposito provvedimento amministrativo motivato così come previsto dall’art. 3 del Regolamento generale per le aree mercatali approvato con D.C.C. n. 19 del 28.03.2003.

Non costituisce esigenza eccezionale il caso in cui la data di svolgimento del MERCATO risulti coincidente con una festività o con altro mercato. In tal caso di concerto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, si valuterà se mantenere il mercato più ricorrente nella data consueta e di spostare quello con cadenza meno frequente ad altra data, sempre in considerazione della tipologia mercatale al fine di offrire un migliore servizio all’utenza.

Come già consolidato dalla consuetudine, si conferma che l’unico spostamento consentito è nel caso di coincidenza del giorno di MERCATO con le festività di Natale e Capodanno, in tal caso il MERCATO viene anticipato al giorno precedente.

Articolo 4

ORARIO DEL MERCATO

L'orario di vendita nel MERCATO è fissato dalle ore 7,30 alle ore 13.

Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita per il settore non alimentare e di tre ore per il settore alimentare; il posto deve essere lasciato entro un'ora dopo l'orario di chiusura delle vendite, completamente sgombro di merci, attrezzature e i rifiuti.

Gli operatori del settore alimentare autorizzati al posizionamento con tre ore di anticipo rispetto all'ora di inizio delle vendite, sono tenuti ad un comportamento rispettoso della quiete pubblica, evitando rumori, schiamazzi o altro.

Eventuali deroghe e/o variazioni agli orari potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 5

MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI

I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato sulla pavimentazione e per il quale è stata rilasciata apposita concessione, in tal modo sarà sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Per i posizionamenti nel centro storico, tenuto conto dello stato particolare della pavimentazione e degli arredi urbani potranno essere individuati accorgimenti per il miglior mantenimento degli stessi.

Durante lo svolgimento del MERCATO è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree non autorizzate.

Articolo 6

ATTREZZATURE DI VENDITA

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0.50 dalla verticale del limite di allineamento poichè nell'area di passaggio devono agevolmente transitare eventuali mezzi di soccorso. I pali di sostegno e quant'altro analogo non devono essere inferiori a mt. 2, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.

E' vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature per la vendita di prodotti deperibili che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 03.04.2002 del Ministro della Sanità e s.m.i., recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalla Determinazione Direzione Regionale n. 90 del 09.07.2002 e s.m.i..

Articolo 7

OPERAZIONI DI VENDITA

Il titolare della concessione/autorizzazione deve presenziare personalmente alle operazioni di vendita.

E' ammessa la sostituzione nell'attività da parte di familiari coadiutori o dipendenti a condizione che essi siano muniti della concessione/autorizzazione in originale, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e/o del registratore fiscali del titolare. Inoltre è consentito farsi sostituire a titolo temporaneo ed eccezionale da altri soggetti che devono essere muniti di atto di delega comprovante il titolo alla sostituzione.

Diversamente non sarà consentito il posizionamento e varrà come assenza ingiustificata.

Articolo 8

VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, CARNI E PRODOTTI ITTICI

E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli operatori commerciali autorizzati alla vendita di prodotti ittici vivi.

La vendita di prodotti alimentari, carni e prodotti ittici è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80 e dell'O.M. 03.04.2002 nonché della Determinazione Direzione Regionale n. 90 del 09.07.2002 e s.m.i..

Articolo 9

UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS

E' fatto divieto agli operatori di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica ed idrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

Nel MERCATO è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 10

TIPOLOGIE DI OPERATORI

A) OPERATORI COMMERCIALI

Sono operatori su area pubblica i soggetti che espongono e vendono prodotti e cose al dettaglio e/o somministrano e vendono al pubblico alimenti e bevande, titolari di autorizzazione commerciale con area in concessione o meno.

L'attività commerciale viene svolta nello spirito della libera concorrenza, l'offerta della merce avviene nel rispetto temporale della richiesta.

Ogni operatore commerciale può ottenere al massimo n. tre posteggi.

B) BATTITORI

Agli effetti del presente Regolamento, si riconosce la figura dei "battitori" quali operatori commerciali su aree pubbliche di cui al punto A), ma con la caratteristica della non continuità di occupazione del posteggio, pertanto per questa tipologia è possibile l'assegnazione del medesimo posteggio a più operatori che si alternano settimanalmente. Tanto è dovuto affinché siano salvi i diritti acquisiti.

Ogni operatore commerciale con il sistema del battitore può ottenere solo un posteggio per turno (giorno di MERCATO).

C) IMPRENDITORI AGRICOLI

Per imprenditori agricoli si intendono i titolari di azienda singola o associata, in possesso di partita I.V.A. per la vendita, nonché regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n° 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 art. 4)

Per imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 si intende chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

La sede aziendale è quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita, secondo le previsioni della L. 9 febbraio 1963 n. 59.

Ogni imprenditore agricolo può ottenere un solo posteggio.

Ciascun operatore già concessionario o che potrà ottenere la concessione/autorizzazione per nuova assegnazione, si impegna a rispettare il presente Regolamento, per se stesso e per l'eventuale subentrante.

Articolo 11

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo al MERCATO **devono**:

1. provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce;
2. rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità delle merci poste in vendita;
3. rispettare gli orari del MERCATO;
4. osservare, per ragioni di uniformità, l'allineamento del fronte di vendita;
5. non lasciare il posteggio incustodito;
6. esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, la concessione/autorizzazione temporanea del posteggio in originale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, per l'espletamento dei loro compiti istituzionali;
7. attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio, nonché alle disposizioni del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento del MERCATO;
8. rispondere in proprio degli eventuali danni arrecati a terzi in seguito all'esercizio dell'attività autorizzata;
9. occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico e per la sicurezza devono essere lasciati liberi da ogni ingombro;
10. assumersi tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
11. indicare in cartellini apposti il prezzo delle merci esposte in vendita, scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;
12. porre in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico;

RIFIUTI:

- I venditori devono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e le fontanelle pubbliche; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato al fine di offrire all'utente un'immagine ordinata e pulita del MERCATO;
- Al termine delle operazioni di vendita e prima dell'abbandono dell'area gli operatori dovranno provvedere alla sistemazione dei rifiuti, tenendo conto che il Comune di Giaveno ha attuato la raccolta differenziata, pertanto sono tenuti all'ottemperanza dei provvedimenti specifici ai quali si rimanda.

L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nel MERCATO.

Articolo 12

DIVIETI PER GLI OPERATORI

Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo al MERCATO **non devono**:

1. porre in vendita merci diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la concessione del posto, e stabilite dal presente Regolamento;
2. abbinare i banchi di vendita, se non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Comunale;
3. parcheggiare qualsiasi tipo di automezzo all'interno del MERCATO e/o del posteggio assegnato, se non espressamente consentito nel documento autorizzatorio;
4. cambiare posteggio assegnato. E' possibile solo lo scambio consensuale di posteggio tra due operatori previa autorizzazione dell'ufficio comunale;
5. il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
6. porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie;
7. disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo;
8. farsi rappresentare, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
9. annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con rumori e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita, usare parole o compiere atti sconvenienti;
10. usare altoparlanti o altri mezzi meccanici per la diffusione della voce e della musica;
11. ascoltare mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo se non a scopo dimostrativo e comunque a volume molto basso e tale da non recare disturbo alla quiete pubblica;
12. ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni, e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
13. pubblicizzare ditte o enti non partecipanti alla manifestazione;

14. recare danno agli impianti, ai monumenti, alle fontanelle e alle pavimentazioni (in caso di violazione, oltre alle misure disciplinari, il danno dovrà essere totalmente risarcito);
15. procedere alla vendita di liquidi infiammabili, utilizzare bombole di gas e accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
16. circolare in bicicletta o con acceleratori di velocità e condurre cani sprovvisti di museruola e guinzaglio;
17. abbandonare rifiuti.

Articolo 13

VIGILANZA E COMMISSIONE DI MERCATO

1. Alla vigilanza sul MERCATO è preposta la Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al MERCATO e/o appositamente incaricato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

In particolare spetta al personale comunale addetto al MERCATO:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del MERCATO;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
- far osservare il rispetto del presente Regolamento.

2. Inoltre può essere eletta una Commissione di mercato composta da un massimo di:

- un delegato per il settore merceologico alimentare di Viale Regina Elena
- un delegato per il settore merceologico alimentare di Piazza Maritano
- due delegati per il settore merceologico extra alimentare
- un delegato per gli imprenditori agricoli

Tale Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.”

TITOLO II - POSTEGGI: TIPOLOGIE E GESTIONE

Articolo 14

GENERI AMMESSI ALLA VENDITA

Ai sensi del presente regolamento comunale sono ammessi sul MERCATO generi alimentari e non alimentari suddivisi in settori a tipologia merceologica come dettagliatamente esposto dell'art. successivo.

Per gli imprenditori agricoli è consentita la vendita diretta di prodotti provenienti dai propri fondi e di prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Nel MERCATO non è consentita la vendita di:

1. oggetti preziosi e prodotti dell'antiquariato. Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui al D. Lgs. 22.05.99, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se ceduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui al citato decreto;
2. beni culturali ed ambientali previsti dal D. Lgs. 490/99, senza la prescritta autorizzazione ministeriale. Per beni culturali si intendono tutti i beni immobili e mobili rientranti nel patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario, così come definiti dal citato decreto.

Gli organi di controllo sono autorizzati a richiedere il ritiro di merci che, a proprio insindacabile giudizio, qualora presentino i requisiti di cui sopra e, in caso di rifiuto e recidiva, a disporre l'allontanamento dell'operatore dal MERCATO.

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce posta in vendita e di essere in regola con gli adempimenti fiscali.

Articolo 15

POSTEGGI E/O SETTORI MERCEOLOGICI

Il MERCATO ha **n. 152 posteggi** suddivisi tra settori merceologici come dettagliatamente espresso nelle planimetrie allegate al presente atto e dalle quali risulta l'effettivo posizionamento, la numerazione, la tipologia merceologica e la superficie.

A) PER GLI OPERATORI COMMERCIALI :

A.1 - TIPOLOGIA NON ALIMENTARE:

- 1°. **n. 40** posteggi in Piazza Molines dal n. ro 1/MO al n.ro 40/MO e più precisamente:
 - n. 33 posteggi di abbigliamento e tessile
 - n. 3 posteggi di calzature e pelletteria
 - n. 4 posteggi di altri prodotti extralimentari
- 2°. **n. 6** posteggi in Via Maria Ausiliatrice dal n. ro 1/MA al n.ro 6/MA e più precisamente:
 - n. 2 posteggi di abbigliamento e tessile
 - n. 1 posteggio di calzature e pelletteria
 - n. 3 posteggi di altri prodotti extralimentari
- 3°. **n. 9** posteggi in Piazza San Lorenzo fronte Sacro Cuore dal n. ro 1/SC al n.ro 9/SC e più precisamente:
 - n. 8 posteggi di abbigliamento e tessile
 - n. 1 posteggio di calzature e pelletteria
- 4°. **n. 7** posteggi in Piazza San Lorenzo fronte Cassa di Risparmio dal n. ro 1/CO al n.ro 7/CO e più precisamente:
 - n. 3 posteggi di abbigliamento tessile
 - n. 1 posteggio di calzature e pelletteria
 - n. 3 posteggi di altri prodotti extralimentari
- 5°. **n. 31** posteggi nel CENTRO STORICO e più precisamente:
 - a. **n. 18** posteggi in Piazza San Lorenzo sotto campanile e Via Umberto I° dal n. ro 1/UM al n.ro 18/UM e più precisamente:
 - n. 6 posteggi di abbigliamento e tessile
 - n. 1 posteggio di calzature e pelletteria
 - n. 11 posteggi di altri prodotti extralimentari
 - b. **n. 4** posteggi in Piazza Sclopis dal n. ro 1/PS al n.ro 4/PS e più precisamente:
 - n. 2 posteggi di abbigliamento e tessile
 - n. 2 posteggi di altri prodotti extralimentari
 - c. **n. 5** posteggi in Piazza Ruffinatti dal n. ro 1/PR al n.ro 5/PR e più precisamente:
 - n. 2 posteggi di abbigliamento e tessile
 - n. 1 posteggio di calzature e pelletteria
 - n. 2 posteggi di altri prodotti extralimentari
 - d. **n. 4** posteggi in Piazza Sant' Antero dal n. ro 1/AN al n.ro 4/AN e più precisamente:
 - n. 3 posteggi di abbigliamento e tessile
 - n. 1 posteggio di calzature e pelletteria

A. 2 - TIPOLOGIA ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

- 6°. **n. 10** posteggi in viale Regina Elena dal n. ro 1/RE al n.ro 10/RE e più precisamente:
 - n. 8 posteggi per ortofrutta
 - n. 2 posteggi per semi, fiori e piante

A. 3 - TIPOLOGIA ALIMENTARE

- 7°. **n. 14** posteggi in Piazza Maritano (tipologie merceologiche: carni e prodotti a base di carni, prodotti ittici, salumi formaggi e derivati del latte e pasta fresca) dal n. ro 1/PM al n.ro 14/PM e più precisamente:

- n. 10 posteggi per salumi formaggi e derivati del latte e pasta fresca
- n. 2 posteggi per prodotti ittici
- n. 2 posteggi per carni e prodotti a base di carni

8°. n. 6 posteggi al centro di Piazza Mautino (tipologie merceologiche: pasticceria, dolci e prodotti della panificazione e tutti i prodotti alimentari conservati e non freschi con esclusione di formaggi e salumi) dal n. ro 1/MU al n.ro 6/MU.

Pertanto, i posteggi totali sono n. 123:

▪ **N. 28 ALIMENTARI così suddivisi:**

- N. 6 PC (pasticceria, dolci e prodotti della panificazione e tutti i prodotti alimentari conservati e non freschi con esclusione di formaggi e salumi)
- N. 8 OF (ortofrutta)
- N. 2 PI (prodotti ittici)
- N. 2 CA (carne e prodotti a base di carne)
- N. 10 SF (salumi, formaggi e derivati del latte e pasta fresca)

▪ **N. 95 NON ALIMENTARI così suddivisi:**

- N. 58 AT (abbigliamento e tessile)
- N. 9 CP (calzature e pelletteria)
- N. 2 FP (semi fiori e piante)
- N. 26 EX (altri prodotti extralimentari)

B) OPERATORI COMMERCIALI CON SISTEMA DI VENDITA DEL “BATTITORE”

9°. n. 3 posteggi per i “BATTITORI” per prodotti VARI NON ALIMENTARI in Via Maria Ausiliatrice ed individuati con i n.ri 1-2-3/BA.

Totale 3 posteggi, che saranno oggetto di riassegnazione agli operatori abituali tenendo conto della turnificazioni, ma con la stessa metodologia prevista per gli operatori commerciali.

C) PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI:

10°. n. 16 posteggi per imprenditori agricoli LOCALI (IAL) in piazza Mautino collocati sotto il porticato, dal n. 1 al n. 16.

11°. n. 10 posteggi per imprenditori agricoli (IA) in Piazza Maritano lungo l’asse stradale parallelo ai posteggi degli operatori commerciali.

RIEPILOGO POSTEGGI PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:

Totale 126 posteggi (dal precedente punto 1° al punto 9°) per esercenti il commercio su area pubblica, così suddivisi:

- 98 settore non alimentare di cui 3 con il sistema del battitore;
- 28 settore alimentare.

RIEPILOGO POSTEGGI PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI:

Totale 26 posteggi (dal precedente punto 10° al punto 11°).

TOTALE GENERALE DEI POSTEGGI ESISTENTI NEL MERCATO DEL SABATO:

N. 152 (dal precedente punto 1° al punto 11°).

Articolo 16

CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI

Le aree e/o i posteggi così come individuate, non possono essere destinate ad essere occupate da operatore di altra tipologia, nemmeno in spunta.

L’assegnazione in concessione decennale di nuovi posteggi o posteggi rimasti liberi deve avvenire attraverso bando di concorso così come previsto dal successivo TITOLO III, previo esame delle domande di miglioria.

Ogni posteggio destinato agli operatori commerciali potrà essere oggetto di una sola concessione, ad eccezione del caso dei Battitori, che hanno la particolare caratteristica della turnazione.

Ciascun operatore già concessionario o che potrà ottenere la concessione per nuova assegnazione, si impegna a rispettare il presente Regolamento, per se stesso e per l'eventuale subentrante.

TUTTI I POSTEGGI SONO ASSEGNATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA.

In deroga a tale affermazione, la Giunta Comunale ha la facoltà su specifica richiesta motivata dell'interessato, di concedere il cambio di tipologia merceologica sempre all'interno di quanto consentito nel settore, se tale variazione comporta un miglior servizio all'utenza, andando a diminuire una tipologia fortemente rappresentata a favore di una meno rappresentata.

Articolo 17

RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO A)

L'Ufficio Comunale al momento conclusivo dell'iter autorizzatorio, così come espresso per ogni tipologia di operatore nel presente Regolamento, provvederà a rilasciare un documento unico comprovante l'avvenuta concessione di utilizzo del posteggio e la relativa autorizzazione alla vendita.

La concessione/autorizzazione del posteggio che verrà così rilasciata sia agli operatori commerciali che agli imprenditori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e per questi ultimi può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

La concessione/autorizzazione dovrà precisare:

- i dati anagrafici
- il possesso dei requisiti per il settore alimentare
- il numero, la localizzazione, la tipologia merceologica e le misure del posteggio
- l'eventuale turnazione dei "Battitori"
- l'eventuale stagionalità della concessione/autorizzazione dell'imprenditore agricolo

Inoltre le concessioni/autorizzazioni nel caso di riassegnazioni a concessionari già presenti nel MERCATO, dovranno contenere gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione delle priorità acquisite.

Articolo 18

SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

A) OPERATORI COMMERCIALI e B) BATTITORI

Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione/autorizzazione di posteggio al subentrante.

C) IMPRENDITORI AGRICOLI

E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente al ramo d'azienda di riferimento, a tal proposito si precisa quanto segue: l'impresa agricola è un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una serie di attività art. 2135 C.C., di conseguenza l'impresa è un complesso organizzato di beni unitario, autonomo e distinto dai beni che la compongono. Di fatto, il passaggio della concessione tra imprenditori agricoli deve prevedere esclusivamente il trasferimento del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione e non i terreni dell'impresa agricola.

Il concessionario si impegna per se e per i suoi subentranti a rispettare le caratteristiche e la tipologia merceologica del posteggio concesso e tutti i disposti del presente Regolamento.

Articolo 19

RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

La riassegnazione a operatori già frequentanti il MERCATO, avviene entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, tenendo conto:

- delle richieste di miglioria;
- che il MERCATO è suddiviso in settori merceologici come disposto con D.C.C. n. 70 del 04.12.2003, ma facendo salvi i diritti acquisiti degli operatori esistenti come segue:

1. sarà garantita la tipologia merceologica attuale e in seguito ad apposita domanda motivata sarà possibile richiedere la variazione come disposto dall'ultimo comma dell'art. 15.
2. possibile deroga al divieto di posizionamento degli automezzi;

si procederà a seconda della tipologia dell'operatore come segue:

A) OPERATORI COMMERCIALI

La riassegnazione avverrà secondo i criteri individuati nella normativa nazionale e regionale.

Si precisa che per eventuali dati non accertabili nell'archivio comunale, si potrà tenere conto di documenti prodotti dall'interessato atti a provarne l'anzianità.

L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del MERCATO che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nel MERCATO è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla vendita.

La concessione/autorizzazione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale o il ramo d'azienda.

B) BATTITORI

La riassegnazione avverrà come previsto al punto precedente A) OPERATORI COMMERCIALI, tenendo presente la necessaria turnazione facendo salvi i diritti acquisiti. Tale turnazione andrà precisata sul documento di rilascio.

C) IMPRENDITORI AGRICOLI

La regolarizzazione avverrà, fatti salvi i diritti acquisiti, secondo i seguenti criteri:

1. possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e della tipologia richiesta per il settore occupato;
2. maggiore anzianità di frequenza del MERCATO.

Al momento della scelta del posteggio, gli operatori dovranno precisare se intendono ottenere un'assegnazione annuale, stagionale o mensile.

L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, qualora lo stesso sia titolare dell'azienda agricola, oppure il passaggio della concessione può avvenire tra imprenditori agricoli deve prevedere esclusivamente il trasferimento del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione e non i terreni dell'impresa agricola.

I minorenni non sono ammessi all'assegnazione dei posteggi.

Articolo 20 MIGLIORIE

Prioritariamente rispetto all'emanazione del bando, di cui al TITOLO III, per il rilascio della autorizzazioni/concessioni per la vendita nei posteggi rimasti liberi o nuovamente individuati, è necessario dar corso alle istanze di miglioria agli atti dell'Ufficio Comunale, successivamente si procederà all'emissione dell'apposito bando di assegnazione.

E' possibile solo lo scambio consensuale di posteggio tra due operatori previa autorizzazione dell'ufficio comunale.

Articolo 21

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Accertato il mancato utilizzo del posteggio da parte di un operatore commerciale, senza giustificato motivo, in ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, viene a decadere la concessione del posteggio, l'Ufficio Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'evento all'ufficio Polizia Amministrativa Commercio ed Attività Produttive che provvederà all'automatica notifica della decadenza e ritiro della concessione di posteggio all'interessato, nonché la conseguente revoca dell'autorizzazione amministrativa alla vendita.

Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale, solo se debitamente documentate.

Non è prevista la decadenza della concessione di posteggio per assenza da parte degli imprenditori agricoli i quali sono legati ai periodi di produzione.

Articolo 22

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione alla vendita è revocata quanto vengono a mancare i presupposti che ne avevano consentito il rilascio:

- decadenza della concessione di posteggio;
- carenza dei requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari;
- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato;

e, per quanto previsto dal comma 4 art. 29 della legge 114/98 per l'operatore commerciale e ai sensi dell'art. 6 della legge 59/1963 per l'imprenditore agricolo.

TITOLO III - BANDO DI ASSEGNAZIONE NUOVI POSTEGGI

Articolo 23

EMISSIONE DEL BANDO

1. Il bando comunale è assunto previo accertamento della disponibilità dei posteggi, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito del Comune e affisso all'Albo Pretorio, e deve contenere:
 - **L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
 - **l'elenco dei posteggi disponibili e la destinazione di tipologia merceologica;**
 - **Il numero che li identifica;**
 - **L'esatta collocazione di ciascuno;**
 - **Le dimensioni e la superficie di ciascun posteggio;**
 - **Il settore merceologico di appartenenza;**
 - **Il termine non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;**
 - **L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;**
2. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro;
3. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno di emissione del primo bando di assegnazione;
4. In caso di necessità il Comune potrà richiedere tutta la documentazione integrativa necessaria, che non può procurarsi direttamente al fine della corretta compilazione delle graduatorie. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica;

- Decorso il termine di 30 giorni dal giorno di chiusura del bando e senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 24

FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni nel MERCATO, deve presentare al Comune apposita domanda in carta legale entro i termini previsti dallo specifico bando indetto dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta concessione/autorizzazione.

Nel MERCATO un medesimo operatore commerciale può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 concessioni/autorizzazioni, i battitori ottenere una sola concessione/autorizzazione per turno o giorno di MERCATO, gli imprenditori agricoli possono ottenere una sola concessione/autorizzazione.

Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

Nella domanda devono essere dichiarati oltre i dati anagrafici, pena di inammissibilità i seguenti dati:

- 1. Il settore o i settori merceologici;**
- 2. Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;**
- 3. Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;**
- 4. l'eventuale autorizzazione sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili;**
- 5. per gli extra comunitari anche il permesso di soggiorno in corso di validità.**

In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, l'ufficio comunale provvederà ad informare gli interessati a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 entro 10 giorni dalla chiusura del bando.

Articolo 25

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) OPERATORI COMMERCIALI

L'ufficio comunale esamina le domande validamente pervenute e forma una **graduatoria**, tenendo conto dei criteri nell'ordine sotto elencati:

- Richiesta da parte dei frequentatori del MERCATO che hanno perso la priorità nell'assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della legge n. 112/91 e relative norme di esecuzione. Tale criterio trova applicazione fino ad esaurimento dei soggetti stessi;
- Maggior numero di presenze (di spunta) fatte registrare dall'operatore con la medesima autorizzazione;
- Maggior anzianità nell'attività di commercio, così come risultante dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese (ex Registro delle Ditte);
- A parità di condizioni per i punti 2 e 3, la priorità spetta a chi abbia il minor numero di posteggi già assegnati;
- Maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;
- Ordine di data e protocollo di arrivo della domanda.

Nel caso in cui le domande presentate da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, non siano sufficienti a coprire il numero di posti disponibili, si potrà procedere all'assegnazione a soggetti richiedenti non ancora titolari di autorizzazione e che intendano iniziare l'attività, dando la priorità a chi si trova in stato di disoccupazione.

Per i soggetti non in possesso di precedenti autorizzazioni che si trovino a parità di condizioni, la priorità è determinata dal numero e dalla data di acquisizione all'Ufficio Protocollo della domanda.

B) BATTITORI

Ai Battitori sono applicate le medesime disposizioni degli operatori commerciali sopra esposte.

Il rilascio a favore di un operatore con il sistema del battitore, dovrà contenere l'indicazione della turnazione.

C) IMPRENDITORI AGRICOLI

L'imprenditore agricolo che intende ottenere la concessione di posteggio decennale per l'esercizio dell'attività di vendita di propri prodotti sulle aree pubbliche, deve presentare al Comune apposita domanda in carta legale entro i termini previsti dallo specifico bando indetto dal Comune.

Nello stesso MERCATO e nello stesso arco temporale un medesimo imprenditore può essere titolare e può fruire contemporaneamente di un solo posteggio. Tale scelta viene operata al fine di offrire pluralità nell'offerta, in considerazione dell'esiguo numero di posteggi nel MERCATO a disposizione per tale attività. Nella domanda devono essere dichiarati oltre i dati anagrafici, pena di inammissibilità i seguenti dati o fatti:

- la data e prot. di presentazione all'Ufficio comunale della comunicazione di vendita ai sensi del D.L. 228/01;
- l'indicazione del posteggio disponibile per gli imprenditori agricoli;
- l'indicazione del periodo richiesto di vendita se annuale o stagionale (con la precisazione dei mesi di interesse);
- Il possesso dei requisiti morali;
- l'eventuale autorizzazione sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili;

Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, l'ufficio comunale provvederà ad informare gli interessati a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 entro 10 giorni dalla chiusura del bando. Nel caso di rilascio stagionale, il posteggio potrà essere oggetto di più concessioni.

Gli imprenditori agricoli potranno ottenere la concessione solamente sulle aree appositamente istituite, che sono:

- a) Piazza Maritano;
- b) l'area sotto il porticato di Piazza Mautino;

Per la formulazione delle graduatorie al fine delle assegnazioni in Piazza Maritano, si applicano i seguenti criteri di priorità:

1. Aziende agricole aventi sede in qualsiasi comune della Provincia di Torino, ad esclusione del comune di Giaveno e degli altri comuni nella Comunità Montana;
2. Aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite.
3. La minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.
4. Aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
5. Aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte;
6. Aziende che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale;
7. Maggior numero di presenze sul MERCATO del sabato di giaveno;
8. Ordine di data e protocollo di arrivo della domanda.

Per la formulazione delle graduatorie al fine delle assegnazioni in Piazza Mautino, si applicano i seguenti criteri di priorità:

1. Aziende agricole aventi sede nel comune di Giaveno;
2. Aziende agricole con sede nell'area della Comunità Montana Valsangone;
3. Aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite.
4. La minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.
5. Aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
6. Aziende che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale;
7. Maggior numero di presenze sul MERCATO del sabato di giaveno;
8. Ordine di data e protocollo di arrivo della domanda.

Le quattro graduatorie così formulate vengono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; nei successivi 15 giorni gli interessati possono presentare ricorso al Comune nella persona del Responsabile del Procedimento, il quale deciderà in merito aggiornando di conseguenza le graduatorie. Ultimata la definizione dei ricorsi le graduatorie sono da considerarsi definitive.

Articolo 26

APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Per l'applicazione della graduatoria definitiva l'Ufficio Comunale provvederà alla convocazione degli interessati, con avviso scritto raccomandato da inviarsi con almeno 5 giorni di anticipo, per una seduta comune durante la quale verranno assegnati i posteggi dichiarati assegnabili, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e della tipologia merceologica.

Gli assenti non giustificati verranno considerati rinunciatari e pertanto perderanno il diritto di assegnazione.

Articolo 27

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI

A) OPERATORI COMMERCIALI e B) BATTITORI

I concessionari di posteggio fisso non presenti alle ore 7,30, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati e pertanto tali posteggi sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata sull'area mercatale entro mezz'ora dalla perdita del diritto del titolare.

Tale assegnazione è riservata, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- **Più alto numero di presenze effettive in spunta sul MERCATO sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;**
- **Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**
- **Assenza di concessione di altri posteggi;**
- **Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;**

L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria giornaliera così formata e tenendo conto della tipologia merceologica dei posteggi rimasti liberi. La concessione verrà annotata sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di MERCATO o in altre aree di MERCATO per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

Qualora l'utente sia titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore delle altre.

Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al presente Regolamento.

Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività. Tale impossibilità è giustificata solamente dalla mancanza di posteggi disponibili.

Le aree espressamente riservate agli operatori commerciali non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro tipo di operatore, nemmeno in spunta.

C) IMPRENDITORI AGRICOLI

Per la formulazione delle graduatorie giornaliere al fine delle assegnazioni in Piazza Maritano, si applicano i seguenti criteri di priorità:

1. Aziende agricole aventi sede in qualsiasi comune della Provincia di Torino, ad esclusione del comune di Giaveno e degli altri comuni nella Comunità Montana;
2. Aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite.
3. La minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.
4. Aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
5. Aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte;
6. Aziende che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale;
7. Minor numero di presenze sul MERCATO del sabato di Giaveno;

Per la formulazione delle graduatorie giornaliere al fine delle assegnazioni in Piazza Mautino, si applicano i seguenti criteri di priorità:

1. Aziende agricole aventi sede nel comune di Giaveno;
2. Aziende agricole con sede nell'area della Comunità Montana Valsangone;
3. Aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite;
4. La minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola;
5. Aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
6. Aziende che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale;
7. Minor numero di presenze sul MERCATO del sabato di Giaveno.

Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro tipo di operatore, nemmeno in spunta.

La Polizia Municipale provvederà ad incassare il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) e della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) dovuto per il giorno di utilizzo.

TITOLO IV -GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 28

REGISTRO DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO

Viene istituito presso il Comune un registro denominato: "REGISTRO DEL MERCATO DEL SABATO DI GIAVENO" a carattere pubblico, suddiviso per ciascun settore di MERCATO, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio e relativa autorizzazione alla vendita.

Il Registro viene formato e tenuto dal Responsabile della Polizia Municipale di Giaveno.

L'originale del registro di cui al comma precedente unitamente alla planimetria del MERCATO con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi e/o lettere alfabetiche, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione agli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.

Tale registro conterrà gli estremi delle concessioni/autorizzazioni e comunque i seguenti dati minimi:

- numero del posteggio e la tipologia merceologica consentita;
- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata
- le generalità del titolare;
- gli estremi dell'atto di concessione del posteggio e dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;

Su questo registro si anoteranno le presenze degli operatori nei giorni di MERCATO, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 29

REGISTRO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI GIORNALIERI “IN SPUNTA”

Viene istituito presso il Comune un registro denominato: “REGISTRO DELLE PRESENZE “IN SPUNTA” DEL MERCATO DEL SABATO DI GIAVENO” a carattere pubblico, suddiviso per ciascun settore di MERCATO.

Il Registro viene formato dal Responsabile della Polizia Municipale di Giaveno.

L’originale del registro di cui al comma precedente, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione agli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l’Ufficio Polizia Municipale.

Tale registro conterrà gli elementi di tutte le concessioni e comunque i seguenti dati minimi: il numero del posteggio e la tipologia merceologica consentita; le generalità del concessionario giornaliero; gli estremi dell’autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica esibita.

Sul registro si annoteranno le presenze degli operatori nei giorni di MERCATO e da tali annotazioni sarà sempre possibile individuare chiaramente le presenze accumulate.

Articolo 30

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

La Polizia Municipale preposta alla vigilanza sul MERCATO, provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori, entro il termine dell’orario di vendita del MERCATO.

Gli operatori del MERCATO che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato in ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale, solo se debitamente documentate.

Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall’operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell’arco dell’anno corrispondenti a 4 mercati.

L’eventuale comunicazione d’assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell’attività può non essere il titolare dell’autorizzazione bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivamente all’autorizzazione originale esibita.

Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del MERCATO, si dovesse verificare l’assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente decadenza della concessione e revoca dell’autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica a posto fisso, debitamente comprovati.

Non è prevista la decadenza della concessione di posteggio per assenza da parte degli imprenditori agricoli i quali sono legati ai periodi di produzione.

TITOLO V– NORME FINALI

Articolo 31

TRIBUTI COMUNALI

Le concessioni/autorizzazioni sono assoggettate al pagamento del **Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)** e della **Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.)** così come stabilito dagli appositi Regolamenti.

I pagamento è sempre anticipato rispetto al posizionamento. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

L'assenza dal MERCATO a qualsiasi titolo, se precedentemente richiesto e autorizzato, non esonera dal pagamento del plateatico e dell'imposta di bollo sul documento autorizzatorio.

Articolo 32

SANZIONI

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258200 a € 15493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98 e comunque secondo le misure di legge;

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione istitutiva del MERCATO è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00, come previsto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98 e comunque secondo le misure di legge;

Chiunque avendo titolo di partecipazione violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 e comunque secondo le misure di legge;

Se dalla violazione di norme del presente Regolamento o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche compreso il pagamento del plateatico, contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il conduttore, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino;

In caso di recidiva, che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, la Giunta Comunale applicherà la sanzione accessoria della sospensione della partecipazione al MERCATO da un minimo di una ad un massimo di sei edizioni, secondo la gravità;

Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Giaveno, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti le materie oggetto del presente Regolamento.

Articolo 33

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolato, si fa riferimento alla D.C.C. n. 19 del 28.03.2003 ed alle norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche, qualora applicabili.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione d'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore è da ritenersi annullata ogni altra norma regolamentare comunale della materia non approvata a norma della legislazione vigente e citata all'art. 1.

^^^^^^^^^^^^^^

**LE PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO SONO DISPONIBILI PRESSO
L'UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**